



Codice Ente 1 0 3 6 8
ORIGINALE

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

F. Gregorini

COMUNE DI NIARDO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 22

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. ____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata dal Giorno 17 OTT. 2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Li 17 OTT. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

F. Gregorini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- divenuta esecutiva ex art. 124 T.U.E.L. 267/2000 il giorno _____ in seguito a pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi,

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S.).
MODIFICA DELLE SCADENZE PER L'ANNO 2013.

L'anno **DUEMILATREDICI**, addì **DODICI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **09,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
SACRISTANI Carlo	X	
BONDIONI Bortolo	X	
BONDIONI Mara	X	
SURPI Giacomo	X	
TAGLIAFERRI Alessandro	X	
SACRISTANI Piergiuseppe	X	
TURELLI Bernardo	X	
BASSI Stefania	X	
BALDONI Bianca	X	
BONDIONI Dario		X
BONDIONI Alessandro		X
ZANOTTI Maria Lina		X
POLI Giovanni Battista	X	
TOTALI	10	3

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sacristani Carlo, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 04 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S.). MODIFICA DELLE SCADENZE PER L'ANNO 2013.

Il Sindaco introduce brevemente l'argomento e sottolinea che l'introduzione del nuovo tributo comunale non dipende da una volontà dell'Amministrazione ma dall'applicazione di una norma di legge cui tutti i Comuni sono tenuti ad ottemperare.

A tale proposito fa presente che la preoccupazione dell'Amministrazione è stata quella di incidere il meno possibile sui cittadini.

Passa quindi la parola al Consigliere Turelli per la spiegazione dell'argomento.

Il Consigliere Turelli illustra la bozza di regolamento in approvazione e si sofferma in particolare sulle agevolazioni introdotte dall'Amministrazione per limitare l'impatto del nuovo tributo a carico dei contribuenti quali l'uso stagionale degli immobili, le riduzioni per le cascine o baite di montagna e gli incentivi per l'effettuazione del compostaggio domestico.

Terminata l'illustrazione, il Sindaco dichiara chiusa la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

ATTESO che il nuovo tributo:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n.507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATO in particolare il comma 22 dell'articolo 14, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

RICHIAMATO infine l'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 25, il quale:

- a) al comma 2, limitatamente all'anno 2013 ed in deroga alla disciplina contenuta nel citato articolo 14, ha stabilito particolari disposizioni inerenti le modalità di versamento, lo svolgimento dell'attività di riscossione e l'applicazione della quota relativa al tributo sui servizi indivisibili, che viene incassata direttamente dallo Stato senza possibilità per il Comune di aumentare la maggiorazione dello 0,30%;
- b) al comma 3 ha esonerato dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53,

comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

VISTO l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 15 del 31/07/2013 con la quale sono state fissate le scadenze delle n. 2 rate previste nell'anno 2013 e ritenuto di modificarne l'articolazione con la seguente scadenza: 16 novembre 2013 e 16 dicembre 2013;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.214/2011, il quale testualmente recita: *15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **Di approvare il Regolamento per la disciplina del Tributo sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.)**, istituito dall'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, in sostituzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. **Di stabilire** che il suddetto regolamento avrà efficacia dal **1° gennaio 2013**, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.
3. **Di modificare** la scadenza della due rate relative all'anno 2013, già determinate con la precedente deliberazione n. 15 del 31/07/2013 come segue: scadenza prima rata **16 novembre 2013**, scadenza seconda rata **16 dicembre 2013**.
4. **Di trasmettere** il Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e di disporne altresì la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.
5. **Di dichiarare**, con successiva e separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.